

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1195/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 1196/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 1197/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	5
Regolamento (CEE) n. 1198/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	7
Regolamento (CEE) n. 1199/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso	9
Regolamento (CEE) n. 1200/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero	11
Regolamento (CEE) n. 1201/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	13
Regolamento (CEE) n. 1202/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi	16
Regolamento (CEE) n. 1203/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	17
Regolamento (CEE) n. 1204/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi	19
Regolamento (CEE) n. 1205/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	22

Regolamento (CEE) n. 1206/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia	23
★ Regolamento (CEE) n. 1207/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento	24
★ Regolamento (CEE) n. 1208/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1799/76 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino	26
★ Regolamento (CEE) n. 1209/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, recante applicazione di una misura particolare di intervento per il granturco in Spagna e in Francia al termine della campagna 1986/1987	27
★ Regolamento (CEE) n. 1210/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati	28
★ Regolamento (CEE) n. 1211/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, recante quindicesima modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	30
★ Regolamento (CEE) n. 1212/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 392/87 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 230/87 del Consiglio, relativo alla cessione gratuita ad enti caritativi di prodotti trasformati a base di cereali detenuti dall'intervento	32
★ Regolamento (CEE) n. 1213/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, recante misure conservative nel settore degli ortofrutticoli, relativamente ai cavolfiori	33
Regolamento (CEE) n. 1214/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa, per il mese di maggio 1987, l'importo del contributo applicabile in Spagna ai prodotti soggetti al regime di controllo dei prezzi	34
Regolamento (CEE) n. 1215/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	35
Regolamento (CEE) n. 1216/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	38
Regolamento (CEE) n. 1217/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	44
Regolamento (CEE) n. 1218/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	47
Regolamento (CEE) n. 1219/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa le restituzioni differenziate per il mese di aprile 1987 nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 3942/86	49
Regolamento (CEE) n. 1220/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3942/86	50
Regolamento (CEE) n. 1221/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi	51
Regolamento (CEE) n. 1222/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati	52

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 1223/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali	55
Regolamento (CEE) n. 1224/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	57
Regolamento (CEE) n. 1225/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	59
Regolamento (CEE) n. 1226/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	62
Regolamento (CEE) n. 1227/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	65
Regolamento (CEE) n. 1228/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Israele	67
Regolamento (CEE) n. 1229/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari del Marocco	69
Regolamento (CEE) n. 1230/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 957/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)	70
Regolamento (CEE) n. 1231/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	71
Regolamento (CEE) n. 1232/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	75
Regolamento (CEE) n. 1233/87 della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	77

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1184/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso (GU n. L 113 del 30.4.1987) ...	78
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1195/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 910/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 aprile 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	16,66	201,24
10.01 B II	Frumento duro	52,48	262,42 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	45,73	185,55 ⁽²⁾
10.03	Orzo	44,00	195,86
10.04	Avena	102,29	155,93
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	4,93	184,45 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	44,00	130,66
10.07 B	Miglio	44,00	153,76 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	29,91	190,82 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	44,00	70,79 ⁽²⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	39,02	297,43
11.01 B	Farine di segala	79,72	275,47
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	95,18	420,58
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	39,18	318,26

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1196/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 910/87 ⁽⁴⁾; in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 aprile 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 42.
⁽⁵⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1197/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 881/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1184/87 ⁽⁵⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 881/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 40.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi ⁽²⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Basmati ⁽⁴⁾
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	—	353,37	173,08	—
	2. a grani lunghi	—	380,63	186,71	285,47
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	—	441,71	217,25	—
	2. a grani lunghi	—	475,79	234,29	356,84
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	13,05	546,39	261,27	—
	2. a grani lunghi	12,97	680,59	328,41	510,44
b) Riso lavorato :					
1. a grani tondi	13,90	581,91	278,60	—	
2. a grani lunghi	13,90	729,60	352,45	547,20	
III. Rotture		82,92	209,19	101,59	—

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

⁽⁴⁾ Il prelievo è applicabile al riso Basmati che beneficia del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1198/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2684/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1185/87 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 42.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1199/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 1987****che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 90/87 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1067/87 ⁽⁵⁾, ha istituito, nel settore del riso, tassi di conversione agricoli specifici; che tali tassi di conversione devono essere modificati in virtù delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione ⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85, modificato dal regolamento (CEE) n. 1061/87 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti, constatati in conformità del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 22 al 28 aprile 1987 per la dracma greca, danno luogo, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1677/85, ad una modifica dei tassi di conversione agricoli specifici applicabili per la Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3294/86 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 104 del 16. 4. 1987, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 105 del 20. 4. 1987, pag. 1.

*ALLEGATO***Tasso di conversione agricolo specifico per il riso**

(regolamento (CEE) n. 3294/86)

1 ECU =	47,7950	FB
=	2,31728	DM
=	8,83910	Dkr
=	171,276	Dra
=	163,292	Pta
=	7,77184	FF
=	0,864997	£ Irl
=	1 650,35	Lit
=	2,61097	Fl
=	0,787505	£ UK

REGOLAMENTO (CEE) N. 1200/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, punto B, del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽⁶⁾; per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti della sottovoce 17.02 B II della tariffa doganale comune, l'elemento mobile è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

<i>(ECU)</i>			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :		
	C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero	0,5191	—
	D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) :		
	I. Isoglucosio	—	61,58
	ex II. non nominati	0,5191	—
21.07	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,5191	—
	F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	0,5191	—
	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :		
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :		
	III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati	—	61,58
IV. altri	0,5191	—	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1201/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 april 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, la restituzione per 100 chilogrammi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla

restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁷⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 chilogrammi di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti della sottovoce 17.02 B II a) della tariffa doganale comune, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75⁽⁸⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese ; che esse possono essere modificate nell'intervallo ;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento ;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei

prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (1)	Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca (2)
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la maltodestrina) : I. Isoglucosio ex II. non nominati, escluso il sorbosio E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	— 0,4504 0,4504 0,4504	45,04 — — —
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati : III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati IV. altri (esclusi gli sciroppi di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)	— 0,4504	45,04 —

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(2) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1202/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 1987****che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede l'applicazione, per un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio originari di determinati paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 599/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 919/87⁽⁴⁾, ha fissato il prelievo ridotto applica-

bile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a seguito dell'applicazione delle norme e modalità di cui al regolamento (CEE) n. 599/86 ai dati di cui la Commissione dispone, occorre fissare il prelievo conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di zucchero greggio destinato ad essere raffinato (sottovoce 17.01 B I della tariffa doganale comun), è fissato a 31,33 Ecu/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 59 dell'1. 3. 1986, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 89 dell'11. 4. 1987, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1203/87 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 1987
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti (CEE) n. 1650/86 e (CEE) n. 616/72 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁵⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione

non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1650/86, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	<i>(ECU/100 kg)</i> Importo della restituzione
15.07 A I (a)	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati : Olio d'oliva : non trattato : Olio d'oliva vergine : in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 litri o meno per le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione ⁽¹⁾ , e per le esportazioni verso i paesi terzi	43,00
II (a)	altro : ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 15.07 A I a) o 15.07 A I b), anche tagliato con olio d'oliva vergine : in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 litri o meno per le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79, e per le esportazioni verso i paesi terzi	43,00
(b)	non nominati : ottenuti dal trattamento degli oli della sottovoce 15.07 A I c), anche tagliati con olio d'oliva vergine : in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 litri o meno per le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79, e per le esportazioni verso i paesi terzi	7,00

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1204/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 409/87 ⁽⁶⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1986/1987 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1457/86 ⁽⁹⁾ e (CEE) n. 1458/86 del Consiglio ⁽¹⁰⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali,

qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che la restituzione per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna o in Portogallo è adeguata conformemente al regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio ⁽¹¹⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1987/1988 per il colza e il ravizzone, l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1987 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo proposto dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1987/1988; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1987/1988 sarà noto;

considerando che la produzione dei semi di colza e di ravizzone stimata per la campagna di commercializzazione 1987/1988 non è stata fissata; che l'importo che, se del caso, deve essere detratto dall'importo dell'integrazione in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 27 bis del regolamento n. 136/66/CEE, nonché la sua incidenza sull'importo della restituzione non hanno potuto dunque essere determinati; che pertanto gli importi della restituzione devono essere applicati provvisoriamente; che tali importi dovranno essere confermati o sostituiti quando le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone saranno noti;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 44 del 13. 2. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 14.

⁽¹¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1815/84 ⁽²⁾, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che pertanto al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità et d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1102/84 del Consiglio ⁽³⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 prevede la pubblicazione della restituzione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo della restituzione in ECU, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3891/86 ⁽⁵⁾, ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo sulla restituzione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

- il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune ed
- il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;

b) per gli altri Stati membri la differenza tra:

- il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la

moneta dello stato membro interessato e il tasso centrale della moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a)

ed

- il tasso di cambio in contanti della moneta dello stato membro interessato rispetto alla moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1569/72, per le campagne dal 1984/1985 al 1986/1987, il divario monetario è calcolato tenendo conto di un coefficiente applicato al tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che tale coefficiente è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 91/87 della Commissione ⁽⁶⁾;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si acosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti; che tale percentuale è stata fissata a 0,5 % del regolamento (CEE) n. 1813/84;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che, qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71, l'importo della restituzione in ECU e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per il colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 651/71 sono fissati in allegato per il colza e il ravizzone.

⁽¹⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 13.

2. Tuttavia l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1987 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 1° maggio 1987 per tener conto del prezzo indicativo e delle misure connesse fissati per questi prodotti per la campagna 1987/1988.

3. Tuttavia, l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata per il mese di luglio, agosto, settembre e ottobre 1987 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 1° maggio 1987, per tener

conto, se del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone.

4. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi di colza e ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese (1)	4° mese (1)	5° mese (1)	6° mese (1)
1. Restituzioni nominali (ECU):						
— Spagna	28,980	28,980	24,502	24,502	24,502	24,502
— Portogallo	34,500	34,500	29,282	29,282	29,282	29,282
— altri Stati membri	34,500	34,500	29,282	29,282	29,282	29,282
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— R.f. di Germania (DM)	83,37	83,37	70,93	71,03	71,03	71,34
— Paesi Bassi (Fl)	93,93	93,93	79,91	80,02	80,02	80,33
— UEBL (FB/Flux)	1 609,76	1 609,76	1 365,19	1 364,56	1 364,56	1 359,86
— Francia (FF)	234,27	234,27	196,97	196,51	196,51	197,19
— Danimarca (Dkr)	289,91	289,91	245,35	245,35	245,35	243,60
— Irlanda (£ Irl)	25,685	25,685	21,600	21,439	21,439	21,346
— Regno Unito (£)	19,084	19,084	15,812	15,812	15,812	15,690
— Italia (Lit)	51 392	51 390	43 230	43 361	43 361	43 117
— Grecia (Dra)	3 181,46	3 157,86	2 521,11	2 506,86	2 506,86	2 441,37
— Spagna (Pta)	3 947,68	3 947,68	3 267,96	3 264,71	3 264,71	3 204,12
— Portogallo (Esc)	4 803,03	4 797,77	3 971,27	3 960,42	3 960,42	3 883,77

(1) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e la decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1205/87 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 1987
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato,
visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3128/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3343/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 923/87⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3343/86, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 65,705 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 58.

⁽⁴⁾ GU n. L 89 dell'1. 4. 1987, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1206/87 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 1987
che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1491/85 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3822/86 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1077/87 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3822/86 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
⁽²⁾ GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 29.
⁽³⁾ GU n. L 104 del 16. 4. 1987, pag. 26.

ALLEGATO

Aiuti ai semi di soia

	<i>(ECU/100 kg)</i>		
	Semi raccolti in :		
	Spagna	Portogallo	altro Stato membro
Semi trasformati in :			
— Spagna	1,690	41,384	41,384
— Portogallo	26,144	0	41,384
— altro Stato membro	26,144	41,384	41,384

REGOLAMENTO (CEE) N. 1207/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 8, paragrafo 3 nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni di mercato nel settore dei prodotti agricoli,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo al territorio doganale della Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo definisce in maniera precisa il « territorio doganale » della Comunità; che è opportuno utilizzare tale definizione ai fini della certezza del diritto; che occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1093/87 ⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3399/85 ⁽⁷⁾, estende il regime semplificato di transito comunitario per ferrovia ai trasporti di merci in grandi contenitori; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1687/76 per tener conto di tale estensione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1181/87 ⁽⁹⁾ reca fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1687/76 per tener conto delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2220/85;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue :

- 1) All'articolo 3, paragrafo 1 il testo della lettera a), punto 1 è sostituito dal seguente testo :

« 1. che hanno lasciato tal quale il territorio doganale della Comunità quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio ⁽¹⁾; ai fini dell'applicazione del presente regolamento le forniture di prodotti destinati esclusivamente ad essere consumati a bordo di piattaforme di perforazione o di estrazione, comprese altre unità tecniche che forniscono i relativi servizi sussidiari, situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di tre miglia a partire dalla linea di base che serve a misurare la larghezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro, sono considerate come uscite dal territorio doganale della Comunità, oppure

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1. »

- 2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo :

« 2. Per i prodotti destinati ad essere consegnati in un porto d'imbarco specifico della Comunità a titolo di aiuto alimentare, lo Stato membro nel quale è situato tale porto adotta le misure necessarie per controllare se il prodotto lasci il territorio doganale della Comunità in partenza da tale porto. Se i prodotti non lasciano il territorio doganale della Comunità nei tre mesi successivi alla data alla quale è stata fornita alle autorità competenti la prova della consegna di cui al paragrafo 1, lettera e), lo Stato membro interessato ne informa la Commissione comunicandole tutte le informazioni disponibili sui motivi della mancata esportazione. »

- 3) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente testo :

« Articolo 9 »

1. Qualora, dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione i prodotti siano assoggettati ad uno dei regimi previsti al titolo IV, sezione I del regolamento (CEE) n. 223/77 per essere avviati ad una stazione di destinazione o ad un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, essi sono da considerarsi esportati a partire dal momento in cui vengono sottoposti a detto regime.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
⁽³⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 22. 4. 1987, pag. 14.
⁽⁶⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.
⁽⁷⁾ GU n. L 322 del 3. 12. 1985, pag. 10.
⁽⁸⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
⁽⁹⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 31.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, l'ufficio doganale di partenza in cui sono assolte le formalità doganali di esportazione provvede a far apporre sul documento rilasciato come prova d'esportazione una delle diciture seguenti:

- Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes
- Udgang af Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere
- Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern
- Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια
- Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers
- Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs
- Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori
- Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containere
- Saído do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplifi-

cado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores.

3. L'ufficio doganale di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto avente per effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità soltanto nel caso in cui venga constatato:

- che se è stata costituita una cauzione a garanzia dell'esportazione presso un organismo d'intervento, essa non è stata svincolata, oppure
- che è stata costituita una nuova cauzione.

Tuttavia, se la cauzione è stata svincolata a norma del paragrafo 1 e se il prodotto non ha lasciato il territorio doganale della Comunità entro i termini prescritti, l'ufficio doganale di partenza ne informa l'organismo incaricato dello svincolo della cauzione e gli trasmette al più presto tutti i dati necessari. In tal caso, la cauzione è da considerarsi indebitamente svincolata. »

4) All'articolo 13, i paragrafi 2 e 5 sono soppressi.

5) All'articolo 13 bis, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. Qualora i prodotti per i quali sia stata costituita una cauzione come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 lascino il territorio doganale della Comunità e in caso di mancato espletamento delle formalità doganali di esportazione richieste per la concessione di una restituzione, ai fini del regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio⁽¹⁾ le suddette formalità si considerano espletate e si applicano le disposizioni previste dal paragrafo 1.

(¹) GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1208/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1799/76 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1071/77 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2888/86 ⁽⁴⁾, i produttori di lino oleaginoso sono tenuti a presentare una dichiarazione di raccolta entro il 31 dicembre di ogni anno; che per motivi di carattere amministrativo si rivela più opportuno anticipare la scadenza al 15 dicembre;

considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/76, gli Stati membri produttori sono tenuti a comunicare alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno, le aree investite a lino; che il mantenimento di tale scadenza non lascia agli Stati membri produttori abbastanza tempo per la raccolta delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di raccolta presentate dai produttori; che è pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/76;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1799/76 è modificato come segue:

1. All'articolo 9, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
« 1. Ogni produttore di lino oleaginoso è tenuto a presentare entro il 15 dicembre di ogni anno una dichiarazione di raccolta. »
2. All'articolo 17, paragrafo 1 la data del 31 dicembre è sostituita dalla data del 15 febbraio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.⁽²⁾ GU n. L 129 del 25. 5. 1977, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 267 del 19. 9. 1986, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1209/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

recante applicazione di una misura particolare di intervento per il granturco in Spagna e in Francia al termine della campagna 1986/1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1582/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali⁽³⁾ ha fissato le norme generali applicabili in materia;

considerando che il periodo di intervento per il granturco termina il 30 aprile; che tale limite di tempo, in particolare alla luce dell'accordo concluso con gli Stati Uniti circa l'importazione in Spagna a prelievo ridotto di granturco e di sorgo, spinge gli operatori ad offrire all'intervento cospicui quantitativi di granturco entro la fine del mese di aprile in Francia e in Spagna, quantitativi per i quali esistono delle possibilità di smaltimento sul mercato dopo tale data; che è possibile ovviare a tale situazione permettendo l'acquisto di tale cereale in tali paesi nel corso del mese di giugno 1987, limitatamente a determinati quantitativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A norma delle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1582/86, l'organismo di intervento spagnolo e l'organismo di intervento francese acquistano, nei limiti definiti al paragrafo 2, i quantitativi di granturco

loro offerti nel periodo compreso tra il 15 e il 30 giugno 1987.

2. I quantitativi che possono essere offerti all'intervento nell'ambito del presente regolamento si limitano a:

- 300 000 t per la Spagna;
- 700 000 t per la Francia.

Qualora i quantitativi offerti superino il massimale previsto al comma precedente, l'organismo di intervento interessato applica un coefficiente di riduzione alle offerte ricevute.

3. Il prezzo da versare corrisponde al prezzo di intervento, adeguato se del caso, delle relative bonificazioni e riduzioni, valido per la campagna 1986/1987, previa applicazione di nove maggiorazioni mensili, espresso in moneta nazionale in base al tasso rappresentativo applicabile il 30 aprile 1987.

Il prelievo di corresponsabilità applicabile alle operazioni di acquisto previste dal presente regolamento è quello valido il 30 aprile 1987, espresso in moneta nazionale in base al tasso di conversione agricolo applicabile alla stessa data.

Il termine di pagamento applicabile alle operazioni di cui sopra è quello valido nello Stato membro interessato per le operazioni di intervento effettuate nel mese di aprile.

4. I quantitativi offerti devono essere consegnati entro il 15 agosto 1987.

5. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, l'acquisto è realizzato a norma delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio⁽⁴⁾ e ai regolamenti (CEE) n. 1569/77⁽⁵⁾ e (CEE) n. 1570/77⁽⁶⁾ della Commissione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1210/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1985/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1173/87⁽⁴⁾, in certi casi il prezzo medio del mercato mondiale è determinato sulla base del prezzo dei prodotti concorrenti; che i prodotti concorrenti in questione sono definiti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/87⁽⁶⁾; che tra tali prodotti concorrenti, il valore dell'orzo deve corrispondere al prezzo di mercato nelle zone deficitarie della Comunità; che il prezzo di entrata dell'orzo non può essere considerato come rappresentativo del prezzo di mercato; che per semplificare la sua fissazione in contanti e a termine, è opportuno prendere in considerazione un prezzo medio di mercato dell'orzo pari al prezzo medio di intervento maggiorato di un importo forfettario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1528/78 è modificato come segue:

1. All'articolo 3, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 4.
⁽³⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 13.
⁽⁵⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.
⁽⁶⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 20.

« 3. Se ai fini della determinazione del prezzo medio del mercato mondiale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, la Commissione fissa tale prezzo in base alla somma del valore dei seguenti prodotti:

- 15 chilogrammi di pannelli di soia aventi un tenore di proteine gregge totali del 44 %,
- 35 chilogrammi di mais gluten feed avente un tenore di proteine gregge totali del 23 %,
- 89 chilogrammi di citruspellets aventi un tenore di proteine gregge totali del 6 %,

somma a cui viene detratto il valore di 39 chilogrammi d'orzo della qualità tipo.

Per la determinazione del valore dell'orzo si prende in considerazione un prezzo medio di mercato nelle zone deficitarie della Comunità. Questo prezzo è pari alla media dei prezzi di intervento dell'orzo validi nella campagna di commercializzazione dell'orzo che comprende il mese di fissazione del prezzo medio del mercato mondiale, a cui si somma un importo forfettario. Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 tale importo è pari a 10 ECU per tonnellata.

Qualora la situazione del mercato non consenta di stabilire il valore dei prodotti di cui sopra, la Commissione li sostituisce con prodotti aventi caratteristiche analoghe nel corso di due fissazioni consecutive del prezzo del mercato mondiale al massimo. In tal caso, i quantitativi di ciascun prodotto da prendere in considerazione sono determinati tenendo conto del rapporto di prezzo constatato nel corso di un periodo di riferimento tra il prodotto di cui al primo comma e il prodotto che lo sostituisce».

2. All'articolo 5, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

« 4. Se in applicazione del paragrafo 3 e dell'articolo 6 il prezzo medio del mercato mondiale a termine è fissato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, il prezzo dell'orzo da prendere in considerazione è pari alla somma della media dei prezzi di intervento dell'orzo validi nella campagna di commercializzazione dell'orzo che comprende il mese di fissazione del prezzo medio del mercato mondiale a termine e dell'importo forfettario di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1211/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

recante quindicesima modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,

considerando che l'importo della riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 dev'essere ripartito tra gli Stati membri interessati per il terzo periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare; che la situazione in base alla quale è stata operata la ripartizione nei primi due periodi di dodici mesi permane invariata; che è pertanto opportuno mantenere invariati i quantitativi da attribuire per il terzo periodo di dodici mesi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1371/84 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 439/87⁽⁴⁾, ha fissato le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 774/87⁽⁶⁾, autorizza gli Stati membri a prelevare, in caso di trasferimenti di aziende o di sostituzioni fra acquirenti, una parte dei quantitativi di riferimento per aggiungerla alla riserva nazionale; che per consentire agli Stati membri di effettuare interventi di ristrutturazione della produzione lattiera all'atto dei trasferimenti è opportuno autorizzarli, nell'ambito della parte dei quantitativi di riferimento che è possibile prelevare, a graduare gli importi da aggiungere alla riserva nazionale;

considerando che a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1371/84 le caratteristiche del latte considerate come rappresentative sono quelle del latte consegnato od acquistato nel corso del secondo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare; che occorre prevedere il caso dell'incidenza di avvenimenti eccezionali

sul tenore di grassi del latte consegnato o acquistato nel corso del periodo di riferimento da determinati produttori o acquirenti;

considerando che uno dei principi sanciti dall'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 è, da un lato, che la durata dei periodi di applicazioni del regime del prelievo supplementare, tranne l'esplicita eccezione del primo periodo, è pari a dodici mesi e, d'altro lato, che la durata dei periodi di applicazione deve coincidere con quella dei periodi di riferimento; che in tale contesto se uno Stato membro, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1371/84 sostituisce il periodo di dodici mesi con un periodo di cinquantadue settimane, è necessario ridurre opportunamente i quantitativi globali garantiti fissati in base ad un periodo di dodici mesi, che per ragioni di chiarezza occorre precisare in questo senso l'articolo 10 del citato regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1371/84 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1

Per ciascuno dei tre periodi compresi tra il 2 aprile 1984 e il 31 marzo 1985, tra il 1° aprile 1985 e il 31 marzo 1986 e tra il 1° aprile 1986 e il 31 marzo 1987, la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è ripartita come segue:

— Irlanda	303 000 t
— Lussemburgo	25 000 t
— Regno Unito (limitatamente all'Irlanda del Nord)	65 000 t.»

2. All'articolo 5 è inserito il seguente terzo comma:

« In caso di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 857/84 e nei limiti della suddetta disposizione, gli Stati membri possono graduare, secondo criteri obiettivi in rapporto alle dimensioni dell'azienda, gli importi dei quantitativi da aggiungere alla riserva ».

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 3.

3. All'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente testo :

« — per i produttori o gli acquirenti i quali, nel periodo previsto dal comma precedente abbiano interrotto le consegne o gli acquisti di latte, oppure abbiano consegnato o acquistato latte il cui tenore di materie grasse ha risentito delle conseguenze di avvenimenti di carattere eccezionale, lo Stato membro può decidere, su richiesta dell'interessato, che il tenore di materie grasse considerato come rappresentativo sia il tenore medio constatato nel corso dei dodici mesi di applicazione del prelievo supplementare precedenti l'interruzione o l'avvenimento eccezionale di cui sopra. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui al presente trattino. »

4. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 10*

Ai fini dell'applicazione degli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 857/84, gli Stati membri possono sostituire il periodo di dodici mesi con un periodo di cinquantadue settimane. In tal caso :

- il primo periodo di cinquantadue settimane ha inizio la domenica o il lunedì immediatamente successivi al 2 aprile 1984 ;
- il quantitativo globale garantito di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 e il quantitativo globale garantito di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84, se necessario, sono opportunamente ridotti. »

5. All'articolo 16, paragrafo 3 :

- al secondo trattino i termini « anteriormente al 1° gennaio 1986 » sono sostituiti dai termini « anteriormente al 1° gennaio del periodo di dodici mesi in questione » ;
- al terzo trattino i termini « alla fine del secondo periodo di dodici mesi » sono sostituiti dai termini « dalla fine di ognuno dei periodi di dodici mesi in questione » ;
- è inserito il seguente trattino :
 - « — le modalità e i risultati del calcolo della riduzione di cui all'articolo 10, secondo trattino. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1212/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 392/87 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 230/87 del Consiglio, relativo alla cessione gratuita ad enti caritativi di prodotti trasformati a base di cereali detenuti dall'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 230/87 del Consiglio, del 26 gennaio 1987, relativo alla cessione gratuita ad enti caritativi di prodotti trasformati a base di cereali detenuti dall'intervento ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 961/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 392/87 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 230/87 del Consiglio relativo alla cessione gratuita ad enti caritativi di prodotti trasformati a base di cereali detenuti dall'intervento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 979/87 ⁽⁶⁾, in seguito alle indicazioni trasmesse dalle autorità italiane ha designato quale luogo di magazzinaggio delle scorte di intervento di frumento duro messo a disposizione dell'organismo di intervento spagnolo la città di Siracusa ;

considerando che è risultato che i quantitativi disponibili a Siracusa non sono sufficienti a coprire il fabbisogno del

provvedimento istituito dai regolamenti (CEE) n. 230/87 e (CEE) n. 392/87 ; che, d'altronde, nel frattempo si sono rese disponibili scorte di frumento duro presso l'organismo d'intervento spagnolo ; che è pertanto opportuno autorizzare la consegna del frumento duro a cura dell'organismo di intervento spagnolo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'allegato II del regolamento (CEE) n. 392/87 è soppressa la riga relativa alla Spagna quale Stato membro destinatario e al frumento duro quale cereale di base.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 23 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 91 del 3. 4. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 40 del 10. 2. 1987, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 92 del 4. 4. 1987, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1213/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

recante misure conservative nel settore degli ortofrutticoli, relativamente ai cavolfiori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾,

considerando che ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di detto regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base e un prezzo di acquisto; che la commercializzazione dei prodotti raccolti durante una campagna determinata si ripartisce, per quanto riguarda i cavolfiori, dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno seguente; che in particolare per questo prodotto il Consiglio non ha finora approvato il prezzo di base e il prezzo di acquisto applicabili a decorrere dal 1° maggio 1987; che la Commissione, in ossequio al mandato affidatole dai trattati, è indetta a prendere i provvedimenti conservativi indispensabili a garantire la continuità di funzionamento della politica agraria comune per i citati prodotti ortofrutticoli; che tali provvedimenti sono adottati a titolo conservativo e non pregiudicano le decisioni del Consiglio in materia di prezzi agricoli per la campagna 1987/1988;

considerando che nell'ambito delle suddette misure conservative è opportuno garantire la continuità del regime degli interventi previsto dagli articoli 15 e 19 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che a tal fine è opportuno stabilire, per il mese di maggio 1987, gli importi da prendere in considerazione quali elementi di calcolo per la determinazione dei prezzi ai quali si svolgono le operazioni di intervento suddette; che gli importi decisi corrispondono al livello dei prezzi di base e di acquisto stabiliti per la campagna di commercializzazione 1986/1987,

adeguati tuttavia per i cavolfiori « coronati o defogliati » della categoria di qualità I;

considerando che la Spagna limitatamente alla prima fase e il Portogallo limitatamente alla prima tappa sono autorizzati a conservare, nel settore degli ortofrutticoli, la normativa nazionale in vigore in materia di organizzazione del mercato agricolo interno prima dell'adesione, alle condizioni stabilite dagli articoli da 133 a 135 e rispettivamente da 262 a 265 dell'atto di adesione; che gli importi fissati dal presente regolamento sono pertanto validi esclusivamente nella Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel corso del mese di maggio 1987 le operazioni di intervento di cui agli articoli 15 e 19 del regolamento (CEE) n. 1035/72 si effettuano, per quanto riguarda i cavolfiori, a prezzi da stabilirsi in base ai seguenti importi:

- per il prezzo di base: 30,96 ECU/100 kg peso netto,
- per il prezzo di acquisto: 13,47 ECU/100 kg peso netto.

Tali importi si riferiscono ai cavolfiori « coronati o defogliati » della categoria di qualità I, in imballaggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano lasciando impregiudicate le decisioni che il Consiglio è tenuto ad approvare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1214/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 1987****che fissa, per il mese di maggio 1987, l'importo del contributo applicabile in Spagna ai prodotti soggetti al regime di controllo dei prezzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86, per il periodo 1° marzo — 31 dicembre 1986, un contributo è applicato all'importazione in Spagna dei prodotti sottoposti al regime di controllo e all'immissione in consumo dell'olio di soia prodotto con semi importati; che tale contributo è fissato sulla base della differenza tra, da un lato, il prezzo medio dell'olio di soia praticato in Spagna nel corso della campagna 1984/1985, e dall'altro, il prezzo di tale olio sul mercato mondiale, maggiorato dei dazi riscossi in Spagna all'importazione in provenienza dai paesi terzi;

considerando che il regime spagnolo di compensazione dei prezzi degli oli vegetali applicato prima dell'adesione

era controllato da un ente statale; che pertanto il regime che prevede il suddetto contributo renderà superfluo ogni altro intervento dello Stato, consentendo in tal modo di evitare certi eventuali ostacoli agli scambi, in particolare di olio di soia;

considerando che è opportuno fissare l'importo di tale contributo al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 è fissato, per il mese di maggio 1987, a 447,05 ECU per tonnellata di olio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 68 del 12. 3. 1987, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1215/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 799/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 800/87⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti ;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi ; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi ;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 27 e 28 aprile 1987 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento ;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti ; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato ; che tale importo viene fissato forfetariamente ; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 13.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	52,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	54,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	52,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	64,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	82,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg, se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg, se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg, se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	11,88
07.03 A II	11,88
15.17 B I a)	27,00
15.17 B I b)	43,20
23.04 A II	4,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 1216/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 1987****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 409/87 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1986/1987 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1457/86 ⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1458/86 ⁽⁸⁾;

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 577/87 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/87 ⁽¹⁰⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1987/1988 per il colza, il ravizzone ed il girasole, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1987 per il colza e il ravizzone e per il mese di agosto e settembre 1987 per il girasole, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo e sulla base della nuova qualità tipo per il girasole proposti dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1987/1988; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1987/1988 sarà noto;

considerando che le produzioni di semi di colza, di ravizzone e di girasole prese in considerazione per la campagna di commercializzazione 1987/1988 non sono state fissate; che l'importo che, se del caso, dev'essere detratto dall'importo dell'integrazione in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 27 bis del regolamento n. 136/66/CEE non ha potuto dunque essere calcolato che provvisoriamente sulla base degli importi validi per la campagna di commercializzazione 1986/1987; che gli importi dell'integrazione dovranno pertanto essere applicati solo provvisoriamente; che tali importi dovranno essere confermati o sostituiti quando le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza, di ravizzone e di girasole saranno noti;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3776/86 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 ⁽¹¹⁾ della Commissione sono fissati negli allegati.
2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna e in Portogallo, è indicato nell'allegato III.
3. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1987 per il colza e il ravizzone e per il mese di agosto e settembre 1987 per il girasole, sarà confermato o sostituito con effetto dal 1° maggio 1987 per tener conto del prezzo indicativo e delle misure connesse per questi prodotti per la campagna 1987/1988.
4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1987 per il colza e il ravizzone e per il mese di agosto e settembre 1987 per il girasole, sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 1° maggio 1987, per tener conto, se del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 44 del 13. 2. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 38.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 109 del 24. 4. 1987, pag. 14.

⁽¹¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese (1)	4° mese (1)	5° mese (1)	6° mese (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,610	0,610	0,100	0,100	0,100	0,100
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	36,593	36,437	30,564	30,409	30,254	30,254
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	88,22	87,85	73,90	73,64	73,28	73,57
— Paesi Bassi (Fl)	99,40	98,99	83,26	82,95	82,55	82,84
— UEBL (FB/Flux)	1 708,82	1 701,44	1 425,86	1 417,95	1 410,60	1 406,19
— Francia (FF)	250,53	249,32	206,96	205,32	204,11	204,74
— Danimarca (Dkr)	308,41	307,03	256,68	255,31	253,94	252,30
— Irlanda (£ Irl)	27,496	27,361	22,709	22,425	22,290	22,203
— Regno Unito (£)	20,732	20,609	16,821	16,699	16,577	16,463
— Italia (Lit)	54 837	54 579	45 351	45 217	44 961	44 732
— Grecia (Dra)	3 516,22	3 468,77	2 721,09	2 680,80	2 653,60	2 592,12
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	88,94	88,94	14,58	14,58	14,58	14,58
— in un altro Stato membro (Pta)	4 289,41	4 263,94	3 479,44	3 450,85	3 425,25	3 368,38
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	5 178,04	5 145,47	4 204,17	4 165,94	4 137,67	4 065,71

(1) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e la decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese (1)	4° mese (1)	5° mese (1)	6° mese (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	1,860	1,860	2,600	2,600	2,600	2,600
— Portogallo	1,250	1,250	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	37,843	37,687	33,064	32,909	32,754	32,754
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	91,20	90,84	79,87	79,60	79,25	79,53
— Paesi Bassi (Fl)	102,76	102,36	89,98	89,68	89,27	89,56
— UEBL (FB/Flux)	1 767,42	1 760,03	1 543,05	1 535,13	1 527,79	1 523,37
— Francia (FF)	259,41	258,20	224,71	223,08	221,87	222,50
— Danimarca (Dkr)	319,09	317,72	278,04	276,67	275,30	273,65
— Irlanda (£ Irl)	28,474	28,339	24,666	24,382	24,246	24,159
— Regno Unito (£)	21,516	21,393	18,389	18,267	18,145	18,031
— Italia (Lit)	56 762	56 503	49 199	49 065	48 809	48 580
— Grecia (Dra)	3 662,06	3 614,62	3 012,78	2 972,48	2 945,29	2 883,81
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	271,19	271,19	379,07	379,07	379,07	379,07
— in un altro Stato membro (Pta)	4 471,66	4 446,19	3 843,93	3 815,35	3 789,75	3 732,87
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	189,77	189,77	379,54	379,54	379,54	379,54
— in un altro Stato membro (Esc)	5 367,81	5 335,24	4 583,70	4 545,47	4 517,21	4 445,24

(1) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e la decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese (1)	5° mese (1)
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	1,720	1,720	1,720	3,440	3,440
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	41,293	41,138	40,983	37,430	37,430
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
— Rf di Germania (DM)	99,69	99,33	98,99	90,63	90,63
— Paesi Bassi (Fl)	112,33	111,92	111,52	102,09	102,09
— UEBL (FB/Flux)	1 927,33	1 919,99	1 912,65	1 745,41	1 745,41
— Francia (FF)	281,28	280,07	278,59	252,84	252,84
— Danimarca (Dkr)	347,39	346,02	344,65	314,30	314,30
— Irlanda (£ Irl)	30,852	30,717	30,580	27,617	27,617
— Regno Unito (£)	23,053	22,931	22,809	20,580	20,580
— Italia (Lit)	61 652	61 395	60 994	55 673	55 673
— Grecia (Dra)	3 851,49	3 798,42	3 739,96	3 308,85	3 308,85
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	250,77	250,77	250,77	501,54	501,54
— in un altro Stato membro (Pta)	3 873,97	3 848,66	3 792,92	3 521,86	3 521,86
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 436,70	6 401,89	6 332,90	5 762,50	5 762,50
— in un altro Stato membro (Esc)	6 227,83	6 194,15	6 127,40	5 575,50	5 575,50
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 823,16	3 797,85	3 741,26	3 470,20	3 470,20
— in Portogallo (Esc)	6 196,44	6 162,76	6 095,49	5 543,59	5 543,59

(1) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e la decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

(2) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0335380.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
DM	2,078160	2,073060	2,067710	2,062880	2,062880	2,048090
Fl	2,342740	2,339670	2,336600	2,333400	2,333400	2,324150
FB/Flux	43,109200	43,115900	43,120700	43,128500	43,128500	43,160100
FF	6,924620	6,933740	6,943920	6,954770	6,954770	6,987040
Dkr	7,833130	7,854280	7,875780	7,896060	7,896060	7,970210
£ Irl	0,777368	0,780382	0,783270	0,785708	0,785708	0,792041
£	0,700796	0,702532	0,704332	0,705954	0,705954	0,710347
Lit	1 484,48	1 487,71	1 491,27	1 494,10	1 494,10	1 504,10
Dra	153,30000	155,37400	157,33300	159,17900	159,17900	165,56200
Esc	161,07500	162,21300	163,38900	164,58800	164,58800	170,37400
Pta	145,38800	146,57300	147,68900	148,97100	148,97100	152,08800

REGOLAMENTO (CEE) N. 1217/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 1987****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86 ⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione ⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione

del malto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.
⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.
⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9	5° term. 10
11.07 A I a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	0	0	0	0	0	0
11.07 B	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	6° term. 11	7° term. 12	8° term. 1	9° term. 2	10° term. 3	11° term. 4
11.07 A I a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	0	0	0	0	0	0
11.07 B	0	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1218/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 1987****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1177/87 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1177/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1177/87 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	I. Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	45,04	
	(b) altri	44,77	
	II. Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4504
	B. Zuccheri greggi :		
	II. altri :		
	a) zuccheri canditi	41,43 ⁽¹⁾	
	b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti		0,4504
	c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	39,00 ⁽¹⁾	
	d) altri zuccheri greggi	⁽²⁾	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1219/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 1987****che fissa le restituzioni differenziate per il mese di aprile 1987 nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 3942/86**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 3942/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione dell'olio d'oliva ⁽⁴⁾ è aperta una gara fino al 31 ottobre 1987; che a norma dell'articolo 2 di detto regolamento è possibile concedere restituzioni differenziate secondo il paese di destinazione, tenendo conto delle condizioni particolari di importazione in determinati paesi;considerando che il regolamento (CEE) n. 473/87 della Commissione, del 16 febbraio 1987, relativo all'erogazione di restituzioni differenziate nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 3942/86 ⁽⁵⁾ ha previsto la possibilità di erogare, nei mesi di febbraio, marzo e aprile 1987, restituzioni differenziate per offerte relative ad una restituzione per l'esportazione di olio d'oliva verso l'Unione Sovietica;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3942/86 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato

dell'olio d'oliva nella Comunità e sul mercato del paese di destinazione, si procede, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano ad un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione delle succitate disposizioni induce a fissare le restituzioni massime all'esportazione agli importi di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime differenziate all'esportazione di olio d'oliva verso l'Unione Sovietica per la gara del mese di aprile 1987, effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3942/86, sono fissate sulla base delle offerte presentate sino al 23 aprile 1987 ai livelli seguenti: qualità 15.07 A II a) in imballaggi di 5 litri o meno: — ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1220/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 1987****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3942/86**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3942/86 della Commissione⁽⁴⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3942/86 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3942/86 sono fissate, sulla base delle offerte presentate sino al 23 aprile 1987, ai livelli seguenti:

1. Qualità 15.07 A I a) in imballaggi di 5 litri o meno : 45,95 ECU/100 kg.
2. Qualità 15.07 A I a) in imballaggi di oltre 5 litri : 90,88 ECU/100 kg.
3. Qualità 15.07 A II a) in imballaggi di 5 litri o meno : 46,00 ECU/100 kg.
4. Qualità 15.07 A II a) in imballaggi di oltre 5 litri : 94,65 ECU/100 kg.
5. Qualità 15.07 A II b) in imballaggi di 5 litri o meno : 10,00 ECU/100 kg.
6. Qualità 15.07 A II b) in imballaggi di oltre 5 litri : 52,90 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 30.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1221/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3788/85 ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 3 e 5,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi, fatto salvo l'articolo 7, secondo comma, del medesimo regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento citato, se si applica la procedura di gara per la fissazione del prelievo, la restituzione alla produzione è fissata sulla base dei prelievi minimi stabiliti nel quadro di tale procedura per gli oli della sottovoce 15.07 A II a) della tariffa

doganale comune; che, tuttavia, se l'olio impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità, l'importo di cui sopra è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti conduce a fissare la restituzione come qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di maggio e giugno 1987 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 è pari a:

- 113,00 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella Comunità ed utilizzati negli Stati membri, ad eccezione della Spagna e del Portogallo;
- 28,06 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli di cui al precedente trattino, utilizzati negli Stati membri, ad eccezione della Spagna e del Portogallo;
- 31,50 ECU/100 kg per gli oli d'oliva utilizzati in Spagna;
- 99,15 ECU/100 kg per gli oli d'oliva utilizzati in Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1222/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 1987****che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1985/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto complementare per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto è pari ad una percentuale tra questi due prezzi;

considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora approvato il prezzo di obiettivo per la campagna di commercializzazione 1987/1988; che in ossequio ai compiti affidateli dal trattato la Commissione è indotta a prendere i provvedimenti indispensabili a garantire la continuità di funzionamento della politica agraria comune nel settore dei foraggi essiccati ed in particolare la non interruzione dell'erogazione dell'aiuto complementare di cui sopra;

considerando che ai fini della fissazione dell'importo dell'aiuto complementare è opportuno prendere in considerazione, tra gli elementi di calcolo, un prezzo pari al prezzo di obiettivo fissato per la campagna di commercializzazione 1986/1987 da un lato e, dall'altro, le percentuali analoghe a quelle fissate per la stessa campagna in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che in mancanza di un prezzo d'intervento dell'orzo valido per la campagna 1987/1988, gli importi dell'aiuto in caso di fissazione anticipata per i mesi in causa sono stati fissati in base alle proposte presentate dalla Commissione al Consiglio; che tali importi vanno applicati provvisoriamente e dovranno essere confermati o sostituiti non appena saranno noti i prezzi della campagna 1987/1988;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa,

della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1173/87⁽⁴⁾, il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto complementare applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1210/87⁽⁶⁾;

considerando che, nel caso in cui per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale non si possa prendere in considerazione nessuna offerta e nessun corso dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78, tale prezzo deve essere determinato a partire dalle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché dei corsi sulle piazze importanti per il commercio internazionale, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'ultimo prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è fissato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto complementare è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che l'importo correttore è pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato a termine, e che ad esso è applicata la percentuale fissata all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1315/85 del Consiglio⁽¹⁾; che tuttavia, se per uno dei mesi successivi al mese di applicazione dell'aiuto complementare, il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1417/78, si assume, per calcolare la differenza di cui al paragrafo 1, il prezzo fissato per i mesi precedenti; che se, per almeno due mesi consecutivi dopo il mese di applicazione dell'aiuto complementare, i prezzi medi del mercato mondiale a termine non possono essere fissati in base ai criteri esposti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1417/78, i prezzi relativi ai mesi in questione sono fissati in base ai criteri di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto complementare e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78 per il prodotto di cui trattasi; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto complementare risulti pari a zero;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽²⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'aiuto complementare deve essere fissato una volta al mese in modo da assicurare l'applicazione dell'aiuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della fissazione;

considerando che in applicazione dell'articolo 120, paragrafo 1 dell'atto di adesione è necessario il ravvicinamento del prezzo spagnolo al prezzo comune in base al metodo previsto dall'articolo 70 dell'atto di adesione stesso;

considerando che, in applicazione dell'articolo 120, paragrafo 2 e dell'articolo 306, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è opportuno adeguare l'aiuto complementare valido per questi due Stati membri, per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione di questi prodotti in provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per la Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere adeguato alla differenza tra il prezzo d'obiettivo applicato in Spagna e il prezzo d'obiettivo comune, cui si applica la percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto complementare ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.
2. Tuttavia, gli importi dell'aiuto saranno confermati o sostituiti con validità a decorrere dal 1° maggio 1987 per tener conto delle decisioni del Consiglio applicabili per la campagna 1987/1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati

Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1° maggio 1987 per i foraggi essiccati

(ECU/t)

	Foraggi disidratati: ex 12.10 B Concentrati di proteine: ex 23.06 B			Foraggi altrimenti essiccati: ex 12.10 B		
	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
Importo dell'aiuto complementare	75,385 ⁽¹⁾	95,612 ⁽¹⁾	97,445 ⁽¹⁾	37,693 ⁽¹⁾	47,806 ⁽¹⁾	48,723 ⁽¹⁾

Importo dell'aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di:

(ECU/t)

giugno 1987 ⁽¹⁾	76,668	96,924	98,728	38,334	48,462	49,364
luglio 1987 ⁽¹⁾	72,189	92,344	94,249	36,095	46,172	47,125
agosto 1987 ⁽¹⁾	72,189	92,344	94,249	36,095	46,172	47,125
settembre 1987 ⁽¹⁾	71,825	91,972	93,885	35,913	45,986	46,943
ottobre 1987 ⁽¹⁾	71,940	92,089	94,000	35,970	46,045	47,000
novembre 1987 ⁽¹⁾	71,223	91,356	93,283	35,612	45,678	46,642
dicembre 1987 ⁽¹⁾	71,223	91,356	93,283	35,612	45,678	46,642
gennaio 1988 ⁽²⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
febbraio 1988 ⁽²⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
marzo 1988 ⁽²⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽¹⁾ Fatta salva la decisione del Consiglio in materia di prezzi e di misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

⁽²⁾ Conformemente all'articolo 6, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1528/78.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1223/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3127/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, che fissa modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 729/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3631/86 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1076/87⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3631/86 e nell'articolo 105 dell'atto di adesione ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, in mancanza del prezzo limite valevole per la campagna 1987/1988 per i piselli, le fave, le favette

e i lupini dolci, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1987 i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valido per la campagna 1987/1988; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo limite della campagna 1987/1988 sarà noto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato in allegato.
2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1987 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, sarà confermato o sostituito con effetto dal 1° maggio 1987 per tener conto del prezzo limite fissato per questi prodotti per la campagna 1987/1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 32.⁽⁶⁾ GU n. L 104 del 16. 4. 1987, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali

Importi dell'aiuto applicabili a decorrere dal 1° maggio 1987

(in ECU/100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese
1. Piselli, fave e favette :							
a) utilizzati in Spagna	17,420	17,613	13,630 ⁽¹⁾	13,630 ⁽¹⁾	13,810 ⁽¹⁾	13,990 ⁽¹⁾	14,022 ⁽¹⁾
b) utilizzati in Portogallo	17,129	17,329	13,347 ⁽¹⁾	13,347 ⁽¹⁾	13,527 ⁽¹⁾	13,707 ⁽¹⁾	13,732 ⁽¹⁾
c) utilizzati in un altro Stato membro	17,521	17,711	13,728 ⁽¹⁾	13,728 ⁽¹⁾	13,908 ⁽¹⁾	14,088 ⁽¹⁾	14,122 ⁽¹⁾
2. Lupini dolci :							
a) raccolti ed utilizzati in Spagna	17,707	17,963	15,413 ⁽¹⁾	15,413 ⁽¹⁾	15,413 ⁽¹⁾	15,413 ⁽¹⁾	15,216 ⁽¹⁾
b) raccolti in un altro Stato membro e							
— utilizzati in Portogallo	19,443	19,710	16,620 ⁽¹⁾	16,620 ⁽¹⁾	16,620 ⁽¹⁾	16,620 ⁽¹⁾	16,413 ⁽¹⁾
— utilizzati nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985	19,966	20,218	17,128 ⁽¹⁾	17,128 ⁽¹⁾	17,128 ⁽¹⁾	17,128 ⁽¹⁾	16,933 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Con riserva della fissazione del prezzo limite per l'aiuto per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1224/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2223/86⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/86⁽⁸⁾, il regolamento (CEE) n. 442/84 della Commissione, del 21 febbraio 1984, relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/86⁽¹⁰⁾, e il regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/86 autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro a prezzo ridotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 38.

⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 23. 2. 1984, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 64 del 6. 3. 1986, pag. 12.

⁽¹¹⁾ GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato

del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	107,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	153,70
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso di esportazione di merci, contenenti burro a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 262/79, (CEE) n. 442/84, (CEE) n. 1932/81 e (CEE) n. 2409/86	—
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nelle sottovoci 21.07 G VII — IX	223,50
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	211,50

REGOLAMENTO (CEE) N. 1225/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 1987****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto

dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		5	6	7	8	9	10	11
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	— 35,00	— 35,00	— 35,00	— 35,00	— 35,00	— 35,00
10.01 B II	Frumento duro	0	0	—	—	—	—	—
10.02	Segala	0	0	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	0	— 35,00	— 35,00	— 35,00	— 35,00	— 35,00	— 35,00
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina							
	per le esportazioni verso :							
	— le zone I, II b), IV b), V a), VI e la Repubblica democratica tedesca	0	+ 20,00	—	—	—	—	—
	— gli altri paesi terzi	0	0	—	—	—	—	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	— 50,00	— 50,00	— 50,00	— 50,00	— 50,00	— 50,00
11.01 B	Farine di segala	0	— 50,00	— 50,00	— 50,00	— 50,00	— 50,00	— 50,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	— 50,00	— 50,00	— 50,00	— 50,00	— 50,00	— 50,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	— 50,00	— 50,00	— 50,00	— 50,00	— 50,00	— 50,00

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1226/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g), di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2223/86⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente; che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare di quanto segue:

- a) dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione, nonché dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti provenienti da paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, per la fissazione del tasso della restituzione, si deve tener conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 26 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione e alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica⁽⁵⁾, prevede la concessione di restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio, per taluni sciroppi di saccarosio di cui alla sottovoce 17.02 D ex II della tariffa doganale comune aventi un determinato grado di purezza, nonché per l'isoglucosio come tale di cui alla sottovoce 17.02 D I, quando siano impiegati nella fabbricazione dei prodotti chimici elencati nell'allegato del medesimo regolamento; che tale regime di restituzioni alla produzione è stato istituito principalmente allo scopo di porre gradualmente i trasformatori comunitari su un piano analogo a quello dei trasformatori che utilizzano zucchero ai prezzi del mercato mondiale; che occorre pertanto, in mancanza di prova del fatto che il prodotto di base non ha beneficiato della restituzione alla produzione, prevedere che dall'importo della restituzione all'esportazione si detragga quello della restituzione alla produzione applicabile al prodotto di base in questione il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

2. Per i prodotti chimici elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che hanno servito alla fabbricazione di detti prodotti chimici da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1010/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione :

a) valido il giorno di esportazione della merce, quando detto tasso non sia fissato in anticipo,

oppure

b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno in cui viene accettata la dichiarazione d'esportazione della merce.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg :</i>	Zucchero bianco :	45,04
	Zucchero greggio :	39,07
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) :	$45,04 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi :	—
	Isoglucosio ⁽²⁾ :	45,04 ⁽³⁾

⁽¹⁾ « S » è rappresentato, per 100 chilogrammi di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

⁽²⁾ Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

⁽³⁾ Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1227/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2223/86 ⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

considerando che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, nel determinare tale tasso occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento delle industrie trasformatrici per i prodotti di base considerati sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti dei paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati secondo quanto esposto nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1228/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1627/75 del Consiglio, del 26 giugno 1975, relativo alle importazioni dei limoni freschi originari di Israele⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e Israele prevede una riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di limoni freschi originari di Israele; che durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento tale riduzione è subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità; che per l'attuazione di tale regime sono state stabilite delle modalità contenute nel regolamento (CEE) n. 1627/75; che, su alcuni punti, queste modalità rinviano a delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/75 ha previsto che all'importazione di limoni freschi si applica il dazio della tariffa doganale comune quando i corsi di tale prodotto, in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità, nella fase importatore-grossista o ricondotti a tale fase, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, rimangono, sui mercati rappresentativi aventi i corsi più bassi, inferiori per tre giorni di mercato consecutivi al prezzo di riferimento in vigore, maggiorato dell'incidenza della tariffa doganale comune su tale prezzo e di un importo forfettario di 1,20 unità di conto (1,44 ECU) per 100 chilogrammi;

considerando che i coefficienti di adattamento e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali sono quelli

previsti per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72; che il metodo di calcolo delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali è definito per alcuni casi all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1627/75;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per questo calcolo:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85⁽⁴⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di tali norme ai corsi rilevati per i limoni importati nella Comunità e originari di Israele induce a constatare che le condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1627/75 sono soddisfatte; che è pertanto opportuno applicare a tali prodotti il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 2 maggio 1987, il dazio della tariffa doganale comune si applica ai limoni freschi (sottovoce 08.02 C della tariffa doganale comune), importati nella Comunità e originari di Israele.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1229/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 1987****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari del Marocco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1103/87 della Commissione ⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari del Marocco;
considerando che, per i carciofi originari del Marocco, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari del Marocco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1103/87 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 22. 4. 1987, pag. 30.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1230/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 1987****recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 957/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 957/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1050/87⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari della Spagna (eccetto le isole Canarie) e che questo regolamento è stato abrogato dal regolamento (CEE) n. 1102/87⁽⁵⁾ con effetto a partire dal 22 aprile 1987;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che le quotazioni rilevate inducono a fissare a 3,17 ECU/100 kg netti l'importo della tassa compensativa per il periodo compreso tra il 18 e il 21 aprile 1987 e ad abrogare tale tassa a decorrere dal 22 aprile 1987;

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁶⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 4 % per il secondo anno successivo alla data dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 7,37 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 957/87 modificato, è sostituito dall'importo di 3,17 ECU.

La tassa di cui al primo comma si applica nel periodo compreso tra il 18 e il 21 aprile; la tassa di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 957/87 è abrogata a decorrere dal 22 aprile 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Su richiesta dell'interessato le disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma sono applicabili a decorrere dal 18 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 33.⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 14. 4. 1987, pag. 22.⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 22. 4. 1987, pag. 29.⁽⁶⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1231/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla	125,00
	— la zona II b)	128,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.01 B II	Frumento duro	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	15,00 ⁽³⁾
	— gli altri paesi terzi	20,00 ⁽³⁾
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	5,00
	— gli altri paesi terzi	10,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla	128,00
	— la zona II b)	132,00
	— gli altri paesi terzi	20,00
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	—
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	140,00
	— le isole Canarie	150,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.07 B	Miglio	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	172,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	172,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	150,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	138,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	127,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	112,00

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	172,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	172,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	172,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	172,00
	Semole e semolini di grano duro	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	335,00 ⁽³⁾
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	317,00 ⁽³⁾
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	283,00 ⁽³⁾
	— tenore in ceneri di più di 1 300	267,00 ⁽³⁾
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	172,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

⁽³⁾ Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1232/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che

compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

—
ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	166,25
11.07 A II b)	218,37
11.07 B	254,49

REGOLAMENTO (CEE) N. 1233/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2051/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1192/87⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2051/86 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 91.

⁽⁴⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 51.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	51,51 42,97 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1184/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 113 del 30 aprile 1987)

Pagina 41, allegato, colonna ACP o PTOM, sottovoce ex 10.06 B III « Rotture » :

anziché: « 105,59 »,

leggi: « 101,59 ».

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

L'EMPLOI ET LA RÉHABILITATION DU LOGEMENT EN EUROPE

La crise de la construction que connaît tendanciellement l'Europe depuis 1974/1975 s'est, aux variations conjoncturelles près, sensiblement aggravée depuis le début des années 1980.

Le bâtiment-génie civil connaît ainsi de très fortes détériorations de l'emploi puisque, en dix ans, l'industrie européenne de la construction a perdu environ le quart de ses effectifs.

Cette crise résulte pour l'essentiel du faible degré de liberté du bâtiment-génie civil en raison de trois phénomènes majeurs:

- une dépendance très forte de ce secteur vis-à-vis de la politique budgétaire et financière des pouvoirs publics et donc une autonomie relativement faible par rapport aux contraintes macro-économiques (revenu des ménages, taux d'intérêt, . . .),
- une mutation structurelle de la demande, avec le ralentissement puis la baisse des grands programmes d'équipements collectifs et industriels, en opposition avec le développement de travaux plus diffus,
- un changement de nature de l'investissement qui devient peu à peu plus «immatériel» et qui privilégie de manière croissante les dépenses de rationalisation au détriment de celles de capacité pour ce qui concerne l'investissement «matériel».

180 pages.

Langues de publication: français, allemand, anglais.

Numéro de catalogue: CB-46-86-961-FR-C ISBN: 92-825-6423-1

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

BFR 400 FF 62



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

REGIONI

Annuario statistico 1986

L'Istituto statistico delle Comunità europee presenta in questa pubblicazione le statistiche più recenti sulle caratteristiche economiche e sociali delle regioni della Comunità europea.

La presente pubblicazione riguarda:

- la popolazione e le sue strutture
- l'occupazione e la disoccupazione
- l'insegnamento, la sanità e vari indicatori sociali
- gli aggregati dell'economia
- le principali serie relative ai diversi settori dell'economia: agricoltura, industria, energia e servizi
- la partecipazione finanziaria della Comunità agli investimenti.

I principali indicatori regionali sono inoltre rappresentati in una serie di carte a colori.

233 pag., 14 carte.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

N. di catalogo: CA-44-85-412-7C-C ISBN: 92-825-5935-1

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 33 400 BFR 1 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo